FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PUGLIA

Art. 1 Costituzione della Federazione

Fra gli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Puglia è costituita la "Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Puglia" (di seguito per brevità denominata Federazione).
La Federazione è senza scopo di lucro ed ha sede legale presso l'Ordine di appartenenza del Presidente Coordinatore.

Art. 2 Finalità della Federazione

La Federazione è una libera associazione tra Ordini, costituita a tempo indeterminato e ha scopi di coordinamento e di servizio nei confronti degli Ordini che vi aderiscono.
Essa svolge le seguenti funzioni:

1. Promuove il confronto e il dibattito e formula indirizzi e proposte sulle politiche della professione degli iscritti agli Ordini Provinciali;
2. Rappresenta i Consigli degli Ordini provinciali nei rapporti con il livello regionale delle associazioni di categoria, sindacati, Enti pubblici e privati;
3. Svolge, ove possibile, azione di coordinamento, quando ciò non entra in conflitto con la singola autonomia degli Ordini provinciali, tra gli stessi Ordini della Regione nelle questioni di competenza dei singoli Consigli provinciali;
4. Formula pareri sulla legislazione tecnica ed urbanistica a livello Regionale;
5. Svolge azione di coordinamento con le altre Federazioni o Consulte ed il Consiglio Nazionale della categoria;
6. Assume iniziative, su questioni che interessano la professione;
7. Costituisce commissioni di studio, con mandato a tempo;
8. Designa, su proposta degli Ordini provinciali, propri rappresentanti in Commissioni, Enti, Organizzazioni a carattere regionale, nazionali, internazionale adottando [illegible] il criterio della rotazione;
9. Designa, sussistendone le premesse di fattibilità, di univocità di linee programmatiche e di coralità nella individuazione dei candidati, i consiglieri nazionali da sostenere con i voti espressi da tutti gli Ordini provinciali aderenti alla Federazione, scelti [illegible] con criterio di rotazione;
10. Si adopera affinché tutti gli Ordini aderenti, siano rappresentati nelle commissioni costituite in seno al CNA;
11. Raccoglie informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffonde tra gli iscritti, per il tramite degli Ordini;
12. Promuove e coordina sul piano regionale attività di aggiornamento tecnico culturale e di formazione permanente;
13. Provvede alla amministrazione delle disponibilità economiche necessarie allo svolgimento dei propri compiti, determinando il contributo annuale che gli Ordini provinciali devono corrispondere per il suo funzionamento, da ripartirsi per ogni Ordine in parti uguali; amministra i proventi e compila il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea regionale;
14. Provvede a dotarsi della struttura logistica-operativa ritenuta adeguata per il raggiungimento degli scopi statutari;
15. Esercita il controllo circa il rispetto del presente statuto avvalendosi della facoltà di istruire procedimenti di verifica e d'accertamento nei limiti delle competenze attribuiti dallo statuto;

Art. 3 Durata

La durata della Federazione è stabilita a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta con deliberazione del Consiglio a maggioranza qualificata.

Art. 4 Membri del Consiglio della Federazione

Possono essere membri di diritto del Consiglio della Federazione gli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che hanno sede legale nella regione Puglia e che abbiano deliberato la loro richiesta di adesione alla Federazione con espressa accettazione delle condizioni del presente statuto.

Art. 5 Partecipazione degli Ordini Locali

Ogni Ordine Provinciale, membro della Federazione, partecipa all'attività della Federazione e si impegna a:

a) osservare lo Statuto e le delibere degli organi competenti;
b) collaborare per il raggiungimento degli scopi statutari;
c) versare alla Federazione le quote associative;
d) rimborsare le spese sostenute dalla Federazione per le prestazioni da effettuare per loro conto.

Art. 6 Recesso degli Ordini Locali

Ogni Ordine Provinciale federato, con motivata deliberazione presentata al Consiglio di Federazione, può recedere dal patto federativo con obbligo di darne tempestiva comunicazione.
Il recesso ha effetto immediato sotto il profilo legale e della rappresentanza. L'Ordine che recede è comunque tenuto a far fronte agli impegni economici derivanti dal bilancio consuntivo e dal bilancio preventivo, se la loro approvazione - da parte dell'Assemblea – sia avvenuta precedentemente alla dichiarazione di recesso.

Art. 7 Organi della Federazione

Gli organi della Federazione sono:

- L'Assemblea della Federazione: è composta da tutti i consiglieri dei Consigli degli Ordini Provinciali aderenti;
- Il Consiglio della Federazione: è composto dai Presidenti dei Consigli degli Ordini Provinciali aderenti o loro delegati;
- Il Presidente Coordinatore: è eletto dal Consiglio della Federazione e ne assume la rappresentanza.

La carica di Consigliere e di Presidente Coordinatore è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese.

Art. 8 Assemblea di Federazione

1. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria due volte all'anno ed in via straordinaria su deliberazione del Consiglio della Federazione e quando ne faccia richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine dei giorno, un numero di membri dell'Assemblea non inferiore a un terzo.
2. L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della maggioranza dei Consiglieri rappresentanti gli Ordini associati in prima convocazione e nel numero dei Consiglieri comunque presenti in seconda convocazione.

3. Presiede le riunioni dell'Assemblea il Presidente coordinatore o in caso di sua assenza o impedimento il consigliere più anziano per iscrizione all'Albo fra i consiglieri presenti.
4. Nell'Assemblea ogni componente dispone di un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Coordinatore o comunque di chi presiede la seduta.

L'Assemblea è ordinaria quando:

a) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
b) stabilisce la quota annua ed il contributo;
c) stabilisce le direttive generali di azione dell'Associazione e delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame a fini consultivi dal Consiglio di Federazione;

L'Assemblea è straordinaria quando:

a) delibera sulle modifiche statutarie;
b) delibera sullo scioglimento;
c) nomina il liquidatore.

Art. 9 Consiglio della Federazione Regionale

Il Consiglio:
elegge al suo interno il Presidente Coordinatore, Il Vice Presidente Vicario, il Segretario, il Tesoriere, che restano in carica per due anni. Possono eventualmente essere rieletti, salvaguardando il principio di rotazione delle cariche fra gli Ordini Provinciali soci della Federazione medesima;

a) amministra la Federazione Regionale;
b) approva un regolamento interno che regoli attività ed organizzazione;
c) determina la quota associativa annua;
d) approva il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Federazione;

Le delibere sono validamente assunte alla presenza della maggioranza dei 2/3 dei componenti (presenti) del Consiglio.
Il Vice Presidente Vicario svolge le funzioni del Presidente Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento.
Il Tesoriere ha funzione di economo della Federazione; tiene le registrazioni prescritte e firma, congiuntamente al Presidente, i mandati di pagamento, predispone gli schemi di bilancio.
Il Segretario tiene i verbali delle riunioni della Federazione; coadiuva il Presidente nella organizzazione e nella preparazione dei lavori del Consiglio e cura la corrispondenza. In caso di assenza del Segretario nelle riunioni di consiglio, egli viene sostituito dal più giovane per iscrizione all'Albo tra i consiglieri presenti.

Art. 10 Il Presidente coordinatore

Il Presidente Coordinatore:

a) ha la rappresentanza della Federazione Regionale;
b) convoca e presiede il Consiglio. In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dal vice presidente vicario o, in mancanza, dal consigliere più anziano per iscrizione all'Albo;
c) coordina e vigila sulle attività della Federazione;
d) informa il Consiglio circa le attività in corso.

Art. 11 Ammissione e riammissione.

Hanno diritto a far parte della Federazione tutti gli Ordini provinciali degli Architetti della Puglia. Possono essere ammessi anche altri Ordini; le condizioni saranno proposte dal Consiglio di

Federazione e ratificate dall'Assemblea, con maggioranza qualificata, pari a 2/3 dei suoi membri, in caso di numero frazionato si arrotonda alla cifra intera superiore.

Art. 12 Regolamento di attuazione

La Federazione è dotata di un Regolamento di attuazione dello Statuto, per definire le procedure e le modalità organizzative delle nomine. Detto regolamento è allegato al presente Statuto e ne costituisce parte integrante.

Art. 13 - Modifiche allo Statuto e al suo Regolamento

Ogni modifica allo Statuto della Federazione e al suo Regolamento deve essere approvata dalla maggioranza qualificata del Consiglio pari a 2/3 dei suoi membri, in caso di numero frazionato si arrotonda alla cifra intera superiore.

Art. 14 Deleghe e quote associative

La nomina ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Segretario e del Tesoriere comporta il conferimento agli stessi per quanto di competenza di deleghe da parte del Consiglio. Deleghe su specifici argomenti o settori di interesse possono altresì essere conferite ad altri componenti del Consiglio, con apposita delibera. I delegati sono tenuti ad informare tempestivamente il Consiglio sulle attività svolte.
Gli Ordini locali aderenti versano la quota secondo le scadenze fissate dal Consiglio della Federazione.

Art. 15 Patrimonio della Federazione

Il patrimonio della Federazione Regionale è costituito:

a) dalle quote e dai contributi;
b) dagli avanzi di gestione;
c) da altri proventi e somme concessi o erogati a qualsiasi titolo.

Art. 16 Bilancio annuale

L'esercizio va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Tesoriere redige il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo per l'esercizio successivo. Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio; quello preventivo entro il mese di Dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Art. 17 Scioglimento della Federazione

Lo scioglimento della Federazione è deliberato dal Consiglio, gli eventuali beni o passività saranno suddivisi fra i vari Ordini Provinciali aderenti al momento dello scioglimento in parti uguali.
La Federazione si scioglie automaticamente nel caso in cui il numero dei suoi aderenti (numero degli Ordini) sia inferiore alla maggioranza semplice per un periodo superiore a sei mesi.